

Logo Università



**CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'UNIVERSITÀ _____ PER
I CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE anni accademici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 PER:**

- **DIRETTORI GENERALI, SANITARI ED AMMINISTRATIVI ED ALTRE FIGURE DIRIGENZIALI (D.Lgs. n. 171/2016 art. 1 co. 4; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 artt. 1 e 7)**
- **DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA (D.Lgs. n. 502/92 artt. 15 e 16-quinquies; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 art. 5).**

Premesso che:

- Il D.Lgs. n.171 del 4 agosto 2016 art 1 comma 4 prevede che i Direttori Generali per essere iscritti all'albo nazionale e nominati debbano possedere il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e che tali corsi siano organizzati e attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le Università.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m. agli articoli 15 e 16 quinquies prevede il conseguimento da parte dei direttori di struttura complessa e dei dirigenti sanitari con incarico quinquennale dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del DPR 10 dicembre 1997 n. 484, rilasciato a seguito della partecipazione ad appositi corsi programmati dalla Regione. La formazione manageriale è definito requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse sanitarie per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, entro un anno dall'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei relativi corsi.
- L'art. 7 del DPR 10/12/1997, n. 484 ad oggetto: "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", detta un'articolata disciplina riguardante i corsi di formazione manageriale.
- L'Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, definisce i criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 3 bis, 15 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 s.m.i.

- Il Decreto 1 agosto 2000 del Ministero della Sanità prevede la disciplina dei corsi di formazione manageriale dei direttori generali delle aziende sanitarie.
- L'Accordo Stato Regioni del 16 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSN" ridefinisce i contenuti dei corsi manageriali, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata e le modalità di conseguimento della certificazione.

I corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsti dall'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale.

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 9 settembre 2019 ha disposto di:
 - organizzare i corsi di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie e degli enti del SSN secondo quanto disciplinato dal citato decreto legislativo e definito dal richiamato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con le Università presenti sul territorio regionale, tenendo conto in particolare di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, che espressamente stabilisce "All'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica";
 - di organizzare, inoltre, i corsi per dirigenti-direttori del ruolo sanitario (ex art. 15 comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/99, art. 8 del D.P.R. n. 484/97) nel rispetto delle previsioni legislative e delle disposizioni dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome del 10.07.2003, avvalendosi del supporto organizzativo, gestionale e formativo delle Università ubicate nel territorio regionale;
 - di demandare al Direttore del Dipartimento Sanità e al Servizio Sistema organizzativo e Risorse umane SSR, oggi di competenza del Servizio Risorse Umane e finanziarie SSR, a seguito della riorganizzazione delle strutture dipartimentali intervenuta con DGR 223/2025, di procedere, previa verifica della disponibilità delle Università, alla definizione di apposito schema di convenzione tra la Regione e le Università interessate, per la regolamentazione delle modalità di organizzazione ed espletamento dei corsi di formazione manageriale in questione, nel rispetto della normativa di riferimento, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- con Deliberazione giuntale n. _____ del _____, in seguito alla manifestazione di disponibilità manifestata al Dipartimento Sanità dai Rettori delle Università _____, in ordine all'organizzazione ed espletamento dei corsi di formazione manageriali in premessa richiamati, la

Regione ha disposto di procedere a stipulare apposita convenzione con l'Università _____ per l'organizzazione dei corsi in questione.

L'Università _____, assicurerà il raccordo con le altre Università presenti sul territorio regionale che hanno stipulato la convenzione per l'organizzazione dei richiamati corsi di formazione manageriale, integrando le specifiche competenze di ciascuna Università in una logica di sistema e prevedendo anche moduli di carattere specifico da affidare ad esperti rappresentanti istituzionali, al fine di garantire un'attività di docenza ai più elevati livelli;

tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Tra

La Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo

e

L'Università _____, di seguito denominata anche Università, in persona del Rettore, Prof. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Rettorato

Art. 1

Organizzazione del corso

1. L'Università organizza con la Regione Abruzzo, per anni accademici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, corsi di formazione manageriale, ai sensi degli artt. 3-bis, 15 e 16 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e dell'art. 1 del D.lgs. n.171/16, provvedendo, altresì, alla predisposizione del bando ed alla ammissione dei candidati.

Nello specifico:

- a) corsi per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi ed altre figure Dirigenziali (D.Lgs. n. 171/2016 art. 1 co. 4; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 artt. 1 e 7)*
 - b) corsi per Direttori di Struttura Complessa (D.Lgs. n. 502/92 artt. 15 e 16-quinquies; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 art. 5).*
2. I percorsi formativi mirano a fornire le tecniche e gli strumenti per intraprendere i processi decisionali all'interno del contesto sanitario, coerentemente con le norme nazionali vigenti e senza trascurare il sistema di valori, programmi e obiettivi del sistema sanitario locale.
 3. Le finalità sono quelle di fornire ai partecipanti gli strumenti cognitivi per il potenziamento e lo sviluppo di competenze volte ad affrontare gli aspetti economici, giuridici e gestionali nell'ambito sanitario.
 4. I corsi di formazione si svolgeranno presso la sede dell'Università e sono articolati nelle seguenti macro-aree:
 - a. sanità pubblica;

- b. organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
 - c. gestione economico-finanziaria;
 - d. risorse umane in ambito sanitario e organizzazione del lavoro.
5. Il percorso d'aula si svolgerà nell'arco di intere giornate, con una valutazione al termine di ogni macro-area e un esame finale.
6. Per lo svolgimento dei corsi l'Università _____ si avvarrà della collaborazione delle altre Università presenti sul territorio regionale, integrando le specifiche competenze di ciascuna Università in una logica di sistema, prevedendo anche moduli di carattere specifico da affidare ad esperti rappresentanti istituzionali.

Art. 2

Durata dei corsi

1. La durata dei corsi:
 - a) per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi ed altre figure Dirigenziali (D.Lgs. n. 171/2016 art. 1 co. 4; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 artt. 1 e 7) è almeno di duecento (200) ore, si svilupperà in un periodo non superiore a dodici mesi con criteri di flessibilità.
 - b) per Direttori di Struttura Complessa (D.Lgs. n. 502/92 artt. 15 e 16-quinquies; D.P.R. 10.12.1997 n. 484 art. 5) è almeno di centoventi (120) ore, da svilupparsi in un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ore del corso sono adeguatamente distribuite tra aree tematiche specificate nei rispettivi allegati agli Accordi Stato-Regioni-Province Autonome di riferimento, in premessa richiamati puntualmente, ricomprese nella sanità pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria.
3. I programmi dei corsi nel rispetto dei contenuti formativi normativamente stabiliti verranno dettagliati negli appositi avvisi di ammissione che, previa necessaria condivisione con la Regione, saranno predisposti e pubblicati dall'Università, nonché adeguatamente pubblicizzati.

Art. 3

Destinatari dei corsi

1. Il corso per *Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi ed altre figure Dirigenziali* si rivolge alle seguenti categorie:
 - a. Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi in carica delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Abruzzo o di altre Regioni;
 - b. dirigenti pubblici e privati in possesso dei requisiti formativi e professionali per l'accesso a tali incarichi;
 - c. laureati che, pur non essendo in possesso dei requisiti, aspirino a tali incarichi.
2. Il corso per *Direttori di Struttura Complessa* è rivolto a:
 - a. direttori di struttura complessa in carica;
 - b. dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa per l'accesso alla carica;
 - c. dirigenti aspiranti alla carica.

3. Ferma restando la possibilità di iscrizione a ciascuna delle due tipologie formative (Direzione di Azienda Sanitaria/Ospedaliera e dirigenti di struttura complessa) per chiunque possieda i requisiti di accesso, avranno priorità, innanzitutto, quanti siano obbligati al conseguimento del titolo sulla base delle vigenti normative e, in secondo luogo, i soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni per gli incarichi di struttura complessa, direzione sanitaria e amministrativa, direzione generale delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, che al momento dell'iscrizione non siano titolari dei predetti incarichi, con preferenza, in entrambi i casi, per coloro che operino nelle strutture pubbliche della Regione Abruzzo.

Art. 4

Contenuti comuni e specifici dei corsi

1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire metodi, tecniche e strumenti propri del processo manageriale riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, quali l'analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica e operativa, il monitoraggio e il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane e gli indicatori di qualità dei servizi applicati alle organizzazioni sanitarie.
2. Il programma dei corsi si articolerà secondo le tematiche concernenti le aree di:
 - a. sanità pubblica;
 - b. organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
 - c. gestione economico-finanziaria;
 - d. risorse umane in ambito sanitario e organizzazione del lavoro.
3. Il corso per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi ed altre figure Dirigenziali nello specifico si riferirà prioritariamente alle seguenti aree, come definite nell'allegato A) dell'Accordo Stato Regioni del 16 maggio 2019:
 - Quadro istituzionale
 - Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie
 - Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo
 - Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi
 - Valutazione delle performance (con particolare riferimento ai direttori di struttura complessa)
 - Innovazione tecnologica e digitalizzazione
 - Comunicazione ed umanizzazione delle cure
 - Assistenza sanitaria nell'UE - Fondi comunitari
 - Anticorruzione – Trasparenza –Privacy
 - Project management e project work.
4. Il corso per Direttori di Struttura Complessa nello specifico si riferirà prioritariamente alle seguenti aree, come definite nell'allegato A) dell'Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003:
 - Organizzazione e gestione dei Servizi Sanitari
 - Indicatori di qualità dei Servizi – Sanità Pubblica
 - Gestione delle Risorse Umane

- Criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo.
- 5. All'interno dei corsi potranno essere previste integrazioni di ulteriori contenuti di tipo teorico e pratico, ritenuti necessari in relazione alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali.
- 6. Al termine del percorso formativo, i partecipanti avranno sviluppato competenze fondamentali per il management sanitario, acquisito conoscenze inerenti rilevanti aspetti giuridici, amministrativi, di programmazione, finanziamento e gestione aziendale dei servizi sanitari.

Art. 5

Metodologia didattica

1. L'attività didattica dei corsi sarà di tipo teorico, pratico e seminariale.
2. Si prediligerà una metodologia prevalentemente attiva, privilegiando tecniche di formazione che prevedano confronti tra i partecipanti, lavori di gruppo, analisi di esperienze particolarmente significative e sviluppo di progetti applicativi, a corredo delle classiche lezioni tradizionali di tipo frontale.
3. La metodologia didattica potrà prevedere anche l'utilizzo di sistemi di formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet ed ausili didattici multimediali, oltre all'acquisizione di materiale didattico.
4. Il sistema di formazione a distanza, che potrà incidere per non oltre il 20% delle ore di durata del corso di cui all'art. 2, assicurerà il monitoraggio del processo di formazione dei singoli partecipanti e la registrazione dei dati e dei risultati delle esercitazioni svolte.
5. Al fine di garantire l'apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi dei corsi nonché l'effettivo utilizzo delle metodologie didattiche attive, il numero di partecipanti per ogni singola classe non potrà essere superiore a 30 unità.

Art. 6

Frequenza del corso

1. La partecipazione al corso, per risultare valida, dovrà corrispondere a una frequenza minima dell'80% per ciascun partecipante.
2. Il mancato raggiungimento della soglia minima di frequenza comporterà l'esclusione e l'impossibilità di procedere alla valutazione finale per il rilascio del certificato.

Art. 7

Verifica dell'apprendimento e rilascio del certificato di formazione

1. Al termine del percorso formativo i partecipanti che avranno frequentato il numero minimo di ore previste sono ammessi al colloquio finale vertente sull'analisi dell'apprendimento dei principali contenuti esaminati durante il corso, tramite anche la presentazione del Project Work elaborato dal partecipante (individualmente o in gruppo).
2. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'attestato di superamento del corso di formazione, comprovante il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'art. 4.
3. La certificazione di frequenza del corso di formazione sarà rilasciata, secondo le modalità e i termini normativamente previsti, dall'Università in quanto istituzione accreditata per l'erogazione di tali corsi.

4. L'Università, immediatamente dopo il sostenimento del colloquio finale, trasmetterà alla Regione Abruzzo l'elenco dei dirigenti che avranno superato il colloquio con evidenziata l'effettiva frequenza al corso nonché il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 4.

Art. 8

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari inerenti il costo del corso di formazione manageriale saranno sostenuti direttamente dagli interessati.

Art. 9

Responsabile Scientifico e Coordinatore Regionale del Corso

1. Per la concreta attuazione della presente convenzione, le parti danno atto che il responsabile scientifico del corso è il Prof. _____, mentre il coordinatore regionale è il Direttore pro tempore del Dipartimento Sanità.

(Luogo) _____, (Data) _____

**IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ**

Prof. _____

**IL PRESIDENTE DELLA
DELLA REGIONE ABRUZZO**

Dott.